DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/458 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2024

relativa alla costituzione del consorzio per un'infrastruttura digitale europea per l'alleanza per le tecnologie del linguaggio (ALT-EDIC)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione (UE) 2022/2481 conferisce alla Commissione il potere di istituire consorzi per un'infrastruttura digitale europea («EDIC»).

(2) Il 5 dicembre 2023 Bulgaria, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Slovenia hanno invitato la Commissione a istituire il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per l'alleanza per le tecnologie del linguaggio (*European Digital Infrastructure Consortium for the Alliance for Language Technologies*, ALT-EDIC). La Grecia ha aderito a tale richiesta il 16 gennaio 2024.

(3) In qualità di Stato membro ospitante, la Francia ha presentato una dichiarazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481 che riconosce ALT-EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ([2]), a decorrere dal giorno in cui l'EDIC è costituito.

(4) La Commissione ha valutato la domanda a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione (UE) 2022/2481 ed è giunta alla conclusione che essa soddisfaceva i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 della decisione (UE) 2022/2481.

(5) Secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/2481, per la costituzione di ALT-EDIC è stato consultato il comitato istituito a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, della stessa decisione, il quale ha espresso parere favorevole.

(6) ALT-EDIC mira a sviluppare un'infrastruttura europea comune nel settore delle tecnologie del linguaggio per aumentare la capacità dell'Europa, rafforzare la competitività e sostenere la diversità linguistica e la ricchezza culturale dell'Europa.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il decennio digitale istituito dall'articolo 23, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/2481,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È costituito il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per l'alleanza per le tecnologie del linguaggio (ALT-EDIC).

2. ALT-EDIC è dotato di personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, il consorzio può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.

3. Gli elementi essenziali dello statuto di ALT-EDIC, concordato tra i suoi membri, sono allegati alla presente decisione.

([1]) GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/ec/2022/2481/oj
([2]) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ALT-EDIC

1) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 2

Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro

[…]

2. La denominazione dell'EDIC di cui al paragrafo 1 è «Alleanza per le tecnologie del linguaggio – ALT-EDIC», in prosieguo «ALT-EDIC».

3. ALT-EDIC ha la sua sede legale a Villers-Cotterêts, Francia.

2) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 27

Durata

ALT-EDIC è costituito per una durata indeterminata.

Articolo 28

Scioglimento

1. Lo scioglimento di ALT-EDIC è deciso dall'assemblea dei membri in conformità all'articolo 10.

2. L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ALT-EDIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione.

3. Gli attivi rimanenti dopo l'estinzione dei debiti di ALT-EDIC sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad ALT-EDIC, specificati all'articolo 9, o trasferiti a un'altra entità giuridica, se quest'ultima prosegue le attività dell'EDIC.

4. ALT-EDIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

5. ALT-EDIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 19

Responsabilità e assicurazioni

1. ALT-EDIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di ALT-EDIC è limitata ai rispettivi contributi all'EDIC, specificati nell'allegato III.

3. L'Unione europea non è responsabile dei debiti di ALT-EDIC.

4. ALT-EDIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

4) **Corrispondente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera i), della decisione (UE) 2022/2481:**

Articolo 18

Esenzioni da imposte e accise

1. Le esenzioni dall'IVA basate sull'articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e sull'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da ALT-EDIC e dai membri di ALT-EDIC destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di ALT-EDIC, purché tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di ALT-EDIC in linea con le sue attività.

2. Le esenzioni dall'IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l'importo di 300 EUR.

3. Le esenzioni dalle accise basate sull'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio sono limitate agli acquisti effettuati da ALT-EDIC e destinati all'uso ufficiale ed esclusivo da parte di ALT-EDIC, purché i) tali acquisti siano effettuati unicamente per attività non economiche di ALT-EDIC in linea con le sue attività e ii) il loro valore superi l'importo di 300 EUR.

4. La procedura a livello nazionale necessaria per registrare ALT EDIC come organizzazione internazionale sarà avviata il giorno della costituzione di ALT-EDIC.